



COMUNE DI SPILAMBERTO

P.zza Caduti Libertà 3
41057 Spilamberto
Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 62 del 27/7/2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2019
Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2019

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di alcune sale di proprietà comunale, a soggetti pubblici e privati, favorendo la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio comunale ed individuati all'articolo successivo.
2. Inoltre, può essere autorizzato l'utilizzo delle sale di cui al successivo articolo anche per iniziative promosse da soggetti privati non aventi finalità pubbliche, purché non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.
3. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo delle sale comunali alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

Art. 2 bis - Divieto di utilizzo

1. Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.
All'atto della richiesta di utilizzo, il richiedente sottoscrive una dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.
2. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto dichiarato.
3. Qualora venga accertato un uso difforme da quanto dichiarato o dal divieto stabilito dal primo comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Individuazione delle sale

1. Le sale oggetto di concessione del presente regolamento sono le seguenti:

Codice sala	Nome sala	Indirizzo	Capienza massima
A	sala della piazza	Piazza Caduti Libertà 4	26 persone
B	sala del torrione	Corso Umberto I	58 persone
C	spazio eventi L. Famigli	Viale Rimembranze 19	220 persone

Articolo 4 – Modalità d'uso delle sale

1. L'utilizzo delle sale di cui all'art. 3 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Dette sale vengono tuttavia concesse ai soggetti di cui al successivo art. 5 per le seguenti finalità, purché compatibili con la struttura dell'edificio:
 - attività istituzionale
 - convegni e assemblee

- manifestazioni, spettacoli, iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, commerciale ;
- rinfreschi e buffet solo se legati ad iniziative;

Articolo 5 – Soggetti richiedenti

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui all'art. 3 i seguenti soggetti:
 - partiti, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni culturali, sportive, ricreative senza scopo di lucro;
 - organismi e istituzioni scolastiche locali;
 - imprese;
 - privati.
2. Nel caso in cui fossero presentate richieste di uso delle sale da soggetti diversi da quelli elencati nel suddetto comma, la Giunta Comunale valuta, a suo insindacabile giudizio, la concedibilità.

Articolo 6 – Richiesta

1. La richiesta per l'utilizzo occasionale delle sale viene presentata all'ufficio Economato entro il terzo giorno lavorativo antecedente la data per cui è richiesto l'utilizzo su modulo prestampato.

Articolo 7 – Utilizzo delle sale

1. Il Comune consegna i locali puliti e perfettamente funzionanti ed è a discrezione del medesimo effettuare verifiche sullo stato dei locali durante il periodo di utilizzo.
2. Per l'installazione di eventuali allestimenti il concessionario è tenuto a prendere accordi in sede di prenotazione.
3. Il Comune di Spilamberto non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni, depositati nei locali, di proprietà o in uso del concessionario.
4. Il concessionario garantisce sotto la propria personale responsabilità un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti. Pertanto, questi è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali e agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e delle difformità d'uso, per le quali risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi un danno.
5. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenza degli utilizzatori, verranno richiesti al responsabile il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni eventualmente addebitati.
6. Nel caso di un improprio uso delle sale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle medesime alle persone o organizzazioni che ne risultassero responsabili.

Articolo 8 – Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle sale sono stabilite dalla Giunta comunale.
2. La tariffa dovuta dovrà essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo della sala.
3. Non è dovuto il rimborso della tariffa versata di cui al punto 2. in caso di mancato utilizzo della sala prenotata.

Articolo 9 – Esenzioni e agevolazioni

1. Le sale sono concesse a titolo gratuito:
 - per convegni e manifestazioni cui sia stato concesso il patrocinio oneroso (utilizzo gratuito degli spazi) dell'Amministrazione comunale;
 - ai dipendenti del Comune di Spilamberto per lo svolgimento di assemblee sindacali autorizzate;
 - all'Unione Terre di Castelli;
 - ai gruppi consiliari o singoli consiglieri per lo svolgimento delle loro attività.

Per la sola saletta A “sala della piazza”, le associazioni culturali-sportive-ricreative, iscritte all'Albo comunale delle associazioni, sono esentate dal pagamento della tariffa prevista, qualora ne richiedano l'uso per riunioni organizzative o per iniziative previste nella programmazione annuale dell'Amministrazione Comunale o per lo svolgimento di iniziative aventi rilevanza pubblica e connesse alla propria attività.

2. Le sale sono concesse in uso agevolato (50% del corrispettivo d'uso):
 - ai partiti politici;
 - alle associazioni di categoria e sindacati, con rappresentanza a livello nazionale;
 - **alle associazioni culturali-sportive-ricreative, iscritte all'Albo comunale delle associazioni, limitatamente alla sola sala C “spazio eventi L. Famigli”;**
3. **Tutte le sale sono concesse con una riduzione pari al 20% della tariffa ordinaria qualora la prenotazione sia relativa ad almeno 15 utilizzi nel corso dell'anno solare.**

Articolo 10 – Attività con somministrazione di bevande o alimenti

1. Quando l'iniziativa per cui è richiesto lo spazio preveda la somministrazione di bevande e/o alimenti al pubblico, tale circostanza dovrà essere chiaramente indicata nella richiesta e, il richiedente, dovrà munirsi dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, pena la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della sala.

Articolo 11 – Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in ogni momento dall'Amministrazione comunale ogniqualvolta abbia la necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili, ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre del locale dato in concessione.
2. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta, o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni, con esclusione del corrispettivo versato.
3. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nell'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione.